

Comune di Tavazzano con Villavescio

Mappatura e registro dei Rischi

Abuso Edilizio		
Procedimento	Descrizione rischio	Misure di prevenzione
Fase 1. accertamento sopralluogo congiunto con personale del comando di Polizia Locale;	In questa fase può sussistere il rischio potenziale connesso alla discrezionalità di intervento o meno.	Obbligo d'intervento formale su ogni segnalazione scritta entro termini congrui con rendicontazione al Responsabile del Servizio. Esecuzione sopralluoghi effettuata da minimo due persone.
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori e stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	discrezionalità interpretativa nella stesura del verbale	Sottoscrizione verbale partecipanti sopralluogo
3. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;	nessuno	
4. individuazione della tipologia di abuso ai	Rischio interpretativa	Controlli a campione su operato del Responsabile del Servizio
	discrezionalità	
		Org. Com.
		Org.

Procedimento		Abuso Edilizio		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				
	sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.				
5. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rinessa in pristino, fiscalizzazione,)	Nessuno		nessuna		
6. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	nessuno		nessuna		

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale




Comune di Tavazzano con Villavesco

Piano triennale di prevenzione della corruzione

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario**

**PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**



Comune di Tavazzano con Villavesco

Mappatura e registro dei Rischi

Procedimento		Permesso di costruire	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;	nessuno	nessuna	
2. ISTRUTTORIA:			
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;	nessuno	nessuna	
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità concernente la mancata richiesta valutazione	Compilazione check list di verifica Controllo a campione sull'istruttoria	Org
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	nessuno	nessuna	
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	mancata richiesta pareri di competenza	È necessario compilare una scheda istruttoria di verifica per ricercare gli enti competenti in base al tipo di intervento	Obbl.
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	Verifica saltuaria esiti della valutazione con Responsabile del Procedimento Verifica a campione istruttoria	Org

Procedimento		Permesso di costruire		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				
0) valutazione del progetto da parte della relativa Commissione comunale e comunicazione del relativo parere	nessuno	nessuno			
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	non corretta classificazione dell'intervento	Controlli a campione sulla corretta determinazione del contributo di costruzione			Org
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune	rischio mancata osservanza ordine cronologico	Controllo a campione			Org
provvedimento;					
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DUIC) da presentare entro 1 anno dal rilascio provvedimento;	Mancata verifica della regolarità e validità temporale documentazione presentata	È necessario compilare una scheda istruttoria al fine di verificare tutti i documenti presentati e la relativa validità			Org
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta documentazione necessaria o della nuova eventuale agibilità	È necessario che in fase istruttoria venga definito l'eventuale obbligo della presentazione del nuovo certificato di agibilità			Org

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Istituzione della figura del RPCT

- La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella p.a..

Criteri di scelta del RPCT

- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Compiti e poteri del RPCT

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «*obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.
- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*.
- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
- L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a *“fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”*¹.
- L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a *“rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”*.

I rapporti con l'organo di indirizzo

¹ Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n.1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l'Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2), richiamando tale disposizione, ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all'interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

- L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che *“l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*.

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il *“controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.
- L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte*

in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018.

- L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento.
- L’art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

- Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione*”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “*avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misurainterdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.*”

In tema di responsabilità del RPCT

- A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.
In particolare, l’art. 12 stabilisce che “*In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e*

all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

PROVINCIA DI LODI

La provincia di Lodi, è situata nel cuore della pianura padana ed è attraversata da importanti snodi ferroviari. Il suo territorio è connotato per lo più da comuni di piccole dimensioni, dove il numero complessivo dei delitti commessi risulta abbastanza contenuto rispetto alle altre province.

Il lodigiano, anche in virtù di limitati fenomeni di marginalità e degrado, ha manifestato segni di ripresa economica anche se sono state segnalate alcune situazioni di disagio nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della logistica.

La provincia in esame è esposta ad episodi di "trasfertismo" criminale, in particolare dall'adiacente area milanese. Questo fenomeno è talvolta imputabile ad alcuni gruppi legati ai sodalizi mafiosi che si spostano in ragione di una logica di occupazione del territorio ritenuto da tempo estraneo ai loro interessi.

Benché non si riscontrino manifestazioni criminali che attestino una stabile presenza delle organizzazioni mafiose, il lodigiano offre, alle medesime, un contesto appetibile in virtù delle risorse economico finanziarie disponibili sul territorio nonché la concreta possibilità di supporto per l'eventuale latitanza di soggetti ad esse collegate (in particolare per la 'ndrangheta e per Cosa nostra). Inoltre, le predette caratteristiche risultano appetibili per il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti attraverso la gestione delle discariche l'infiltrazione in appalti e subappalti.

Per quanto detto, al fine di contrastare efficacemente il crimine organizzato, viene monitorata con attenzione la presenza in quest'area di soggetti di origine meridionale (specie calabresi, siciliani o campani).

Il contrasto alla criminalità in generale ed ai sodalizi mafiosi, attraverso l'aggressione dei patrimoni (con l'applicazione delle misure di prevenzione), nell'anno 2016, ha portato, in questa provincia, buoni risultati, nello specifico con il sequestro di beni immobili e mobili.

La provincia lodigiana non è estranea a condotte fraudolente di ampio respiro sia nell'ambito della distribuzione di prodotti ortofrutticoli¹⁴⁷ che nella gestione organizzata di traffici illeciti di rifiuti che, tra l'altro, coinvolgono le province adiacenti di Pavia, Milano e Cremona.

Anche se il fenomeno delle estorsioni, in questa zona, non è particolarmente diffuso, è stato però registrato un aumento delle relative segnalazioni e dei c.d. reati spia (incendi).

Nel lodigiano l'insediamento di comunità straniera¹⁴⁸ (la cui incidenza sulla popolazione residente è in linea con la media regionale) vede una più nutrita presenza di romeni seguiti dagli egiziani, dagli albanesi e dai marocchini.

¹⁴⁷ Attraverso delitti come il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e il peculato.

¹⁴⁸ Sono 26.477 quelli censiti dall'ISTAT al 31 dicembre 2016.

Nel 2016, i delitti consumati dagli stranieri, nonostante una positiva diminuzione rispetto al precedente anno, hanno inciso ancora per il 33% circa sul numero totale dei denunciati e/o arrestati. In merito agli stranieri, nel recente passato sono state segnalate alcune criticità in relazione all'accoglienza di migranti richiedenti asilo, anche in ragione dell'insufficiente collaborazione da parte degli enti locali.

Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti¹⁴⁹, nel lodigiano, la situazione risente della vicinanza delle province limitrofe in particolare quella meneghina e monzese. Nel corso dell'anno 2016¹⁵⁰ in questa provincia sono stati sequestrati 6,2 kg. circa di droga (per lo più hashish o eroina). Tra i maggiori operatori nel narcotraffico ci sono gli italiani seguiti, a distanza, da elementi stranieri (in particolare magrebini ed egiziani).

Tra le manifestazioni criminose che destano allarme sociale ci sono i reati contro il patrimonio nel cui ambito risultano più attivi gli stranieri¹⁵¹ (specie in relazione ai furti¹⁵²). Per quanto riguarda gli italiani¹⁵³, in ordine allo stesso reato, è stata rilevata un'attività più qualificata rispetto alla matrice straniera. I nomadi¹⁵⁴, invece, sono risultati dediti a furti negli appartamenti. Nel 2016, sul piano statistico, il numero dei furti e delle rapine hanno avuto una confortante diminuzione mentre sono aumentati i casi di ricettazione.

Sebbene in diminuzione, come già detto, c'è comunque molta attenzione per i casi di furto in abitazione, per quelli di autovetture e per quelli negli esercizi commerciali¹⁵⁵. In ordine alle rapine sono risultate più numerose quelle fatte nella pubblica via¹⁵⁶. Questi delitti, in diversi casi, sembrano connotati da serialità ed hanno coinvolto anche le province limitrofe ed i contesti extraregionali.

Il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione in quest'area non appare particolarmente diffuso. In questo settore, perdura l'attività di soggetti romeni che ricorrono anche alla violenza nei confronti delle loro vittime.

In ultimo, nel lodigiano sono stati registrati ancora numerosi casi di truffe e frodi informatiche¹⁵⁷ nonché un incremento delle lesioni dolose¹⁵⁸ e delle minacce. Ci sono stati poi anche casi di tentato omicidio e di violenza sessuale¹⁵⁹. In merito alle truffe, in particolare di natura finanziaria, sul territorio sono in via di attivazione

¹⁴⁹ Il cui spaccio è spesso realizzato in aree agricole.

¹⁵⁰ Dati statistici di fonte DCSA.

¹⁵¹ Ad esempio romeni che operano anche in formazioni miste con gli italiani e gli altri stranieri.

¹⁵² Anche quelli in abitazione e di autovetture. Prioritario risulta il coinvolgimento degli stranieri anche nella perpetrazione di rapine in abitazione.

¹⁵³ Anche di origine meridionale.

¹⁵⁴ Soggetti rom e sinti hanno evidenziato un concreto interesse per i furti negli appartamenti, specie in danno degli anziani.

¹⁵⁵ Pochi ma in aumento, invece, quelli di ciclomotori ed automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci.

¹⁵⁶ Si segnala l'aumento di rapine negli esercizi commerciali.

¹⁵⁷ In massima parte riferibili agli italiani. Si segnala l'aumento, sul territorio, anche dei delitti informatici.

¹⁵⁸ Più frequentemente riferibili agli italiani.

¹⁵⁹ Più spesso attribuibili ad elementi stranieri.

alcune iniziative mirate alla prevenzione e alla tutela delle persone, in particolar modo degli anziani che risultano essere i soggetti più esposti a questo tipo di reato.

